

2. LE POLITICHE COMUNITARIE E NAZIONALI

2.1. Lo scenario comunitario

Gli eventi che hanno caratterizzato lo scenario comunitario nel 2005 sono essenzialmente due: l'approvazione in extremis del bilancio dell'Unione europea per il 2007-2013 e le prime valutazioni sulla riforma a medio termine della PAC. I due fatti anche se sembrano avere una diversa prospettiva temporale, condizioneranno comunque e profondamente il futuro e le strategie stesse dell'Unione europea.

Il vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione europea, convocati sotto la presidenza inglese, il 15-16 dicembre 2005 a Bruxelles, ha raggiunto l'accordo sul bilancio dell'UE per il periodo 2007-2013. Questo obiettivo era divenuto particolarmente importante dopo il fallimento del vertice di Lussemburgo del 16-17 giugno e dopo la bocciatura della Costituzione europea da parte di Francia e Olanda.

I punti più scottanti del dibattito sul bilancio dell'UE sono stati diversi: la contribuzione di ogni singolo Stato membro, il problema dello "sconto britannico", lo stanziamento per la coesione, ovvero per le zone in ritardo di sviluppo, le risorse per la PAC e in particolare per la politica dei mercati e per lo sviluppo rurale, e infine, gli stanziamenti per le altre politiche comunitarie. Inoltre, andava tenuto conto dell'aumento dei costi derivanti dall'ingresso di Romania e Bulgaria nel 2007.

In base agli accordi raggiunti, l'UE avrà un budget per il periodo 2007-2013 di oltre 862,4 miliardi di euro, pari all'1,045% del PIL comunitario. Questa percentuale è risultata il frutto di un compromesso tra l'1,03% voluto dalla presidenza inglese e l'1,06% del compromesso lussemburghese del giugno scorso, ma risulta assai lontana dall'1,24% richiesto dalla Commissione europea.

I capitoli di spesa previsti sono cinque e rappresentano le priorità politiche individuate dall'Unione europea.

Capitolo 1A – Ha la finalità di offrire un finanziamento adeguato, in sinergia con gli Stati membri, per raggiungere gli obiettivi di Lisbona. Le risorse finanziarie destinate a tale sotto-capitolo sono 72,1 miliardi di euro.

Capitolo 1B – Ha lo scopo di contribuire alla riduzione delle disparità di sviluppo fra Stati membri e regioni, partendo dal fatto che l'allargamento ha determinato un aumento delle differenze. Le risorse finanziarie previste sono notevoli e superano i 307,6 miliardi di euro.

Capitolo 2 – Comprende le spese previste per il settore agricolo, lo sviluppo rurale, la pesca e l'ambiente. Le spese per le politiche agricole erano state concordate nel Consiglio europeo dell'ottobre 2002. Le risorse complessive previste per questo capitolo sono 371,2 miliardi di euro.

Capitolo 3 – Riguarda le spese destinate alla realizzazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e ad una serie di interventi per le politiche destinate alla cultura, ai giovani, all'audiovisivo e alla tutela dei consumatori. Le risorse previste sono 10,3 miliardi di euro.

Capitolo 4 e 5 – Questi capitoli si riferiscono al ruolo dell'UE rispetto a Paesi terzi (capitolo 4) e alla gestione e amministrazione delle istituzioni europee (capitolo 5). Le risorse finanziarie complessive per questi due capitoli sono rispettivamente di 50,0 e 50,3 miliardi di euro.

La discussione relativa al bilancio dell'UE si è in realtà concentrata principalmente, come abbiamo già detto, sulle risorse da destinare alla PAC, anche se queste erano già state fissate nell'ottobre 2002. Il problema principale deriva dal fatto che non sono state aggiunte risorse finanziarie per affrontare i costi dell'allargamento a Romania e Bulgaria, e quindi, i costi previsti si finanzierebbero tramite la disciplina finanziaria e con un taglio, stimato al 6-7% degli attuali aiuti agli agricoltori dell'UE-15. Inoltre, altro fatto importante riguarda, come scambio delle concessioni fra inglesi e francesi, una revisione del budget della PAC nel 2008-2009, che potrebbe portare anche ad una riduzione dei sussidi agricoli.

Un aspetto di grande rilievo riguarda anche le politiche dello sviluppo rurale, che risente in modo particolare della stretta finanziaria sul bilancio, in quanto vengono previsti oltre 69,7 miliardi di euro, ben lontano dagli 88,7 miliardi di euro proposti precedentemente. Per ovviare, almeno parzialmente a questa situazione, verrà però messo in atto un meccanismo di modulazione volontaria, in base al quale gli Stati membri possono trasferire allo sviluppo rurale fino al 20% dell'ammontare dei finanziamenti che ricevono per le spese della PAC.

Il finanziamento per lo sviluppo rurale riguarda complessivamente i pro-

grammi dei 27 Paesi membri, e quindi confrontando le risorse annue, mentre nel 2006 la dotazione a favore dell'UE-15 era di circa 8 miliardi di euro, nel periodo 2007-2013 sarà circa 5,3 miliardi di euro, con una consistente riduzione, di circa il 34%.

Per quanto riguarda l'Italia, peggiora del 40% il saldo negativo, passando dallo 0,22% allo 0,34%. Inoltre, l'Italia in questo contesto, vedrà una importante riduzione dei finanziamenti relativi allo sviluppo rurale con 7,1 miliardi di euro nel 2007-2013 contro gli 8,16 miliardi del precedente periodo di programmazione e quindi il 13% in meno.

Il primo anno di applicazione della riforma della PAC con l'introduzione del premio unico rappresenta l'altro importante aspetto dei cambiamenti a livello europeo, anche se risulta particolarmente complesso da analizzare. Infatti, come abbiamo già accennato, ciascun paese ha scelto un diverso modello di implementazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'introduzione del disaccoppiamento e del premio unico a partire dal 2005, verranno diffusamente analizzati e valutati per quanto riguarda sia le diverse decisioni adottate da ciascun paese (par. 2.1.1), sia per quanto riguarda gli aspetti specifici della riforma in Italia (par. 2.2.1), sia con riferimento all'Emilia-Romagna (capitolo 13).

Nel corso del 2005 è stata inoltre approvata una radicale riforma dell'OCM del settore dello zucchero che ha fortemente penalizzato la situazione italiana e in particolare quella dell'Emilia-Romagna. La riforma, infatti, vedrà ridurre il prezzo del 36% in quattro anni, a cominciare dal biennio 2006/07, con una riduzione del 20% il primo anno, del 27,5% il secondo anno, del 35% il terzo anno e infine del 36% il quarto anno. Gli agricoltori otterranno in media una compensazione del 64,2% sulla riduzione del prezzo, sotto forma di un pagamento disaccoppiato, subordinato al rispetto di norme di gestione ambientale e del territorio, che si aggiungerà al pagamento unico per azienda. La riforma si propone di aumentare la competitività e l'orientamento al mercato del settore dello zucchero. Sarà inoltre istituito un regime volontario di ristrutturazione per fornire incentivi ai produttori meno competitivi che vogliano cessare l'attività e rinunciare alle quote, sostenendo l'impatto sociale e ambientale del processo di ristrutturazione (par. 2.1.3).

Nei paragrafi relativi allo scenario nazionale e regionale saranno approfonditi i rilevanti risvolti della riforma del settore saccarifero per l'Italia che è una delle principali aree di produzione bieticola e di zucchero in Europa.

2.1.1. Le decisioni finali della revisione a medio termine della PAC

Nell'applicare la revisione intermedia della PAC, gli Stati membri

dell'Unione hanno effettuato scelte molto differenti. Infatti, il regolamento 1782/2003 ha offerto la possibilità di effettuare combinazioni molto diverse tra i sistemi di disaccoppiamento. Questo ha portato a parlare di una PAC sempre meno comune e addirittura di 25 PAC, una per ciascuno Stato membro.

Una prima differenza riguarda l'anno di avvio della riforma: Regno Unito, Irlanda, Germania, Danimarca, Svezia, Austria, Belgio, Lussemburgo, Italia e Portogallo hanno optato per il 2005, mentre Spagna, Finlandia, Olanda e Francia per il 2006, e infine, la Grecia implementerà la riforma nel 2007.

Anche per quanto riguarda la forma di disaccoppiamento, le scelte, come abbiamo già detto, sono state profondamente diverse. Il disaccoppiamento totale è stato scelto da Germania, Irlanda e Regno Unito (ad eccezione della Scozia, che ha adottato l'articolo 69 per le carni bovine). La Francia, ha mantenuto accoppiato il 25% dei seminativi e si è sempre opposta alla logica del disaccoppiamento, così, oltre a rinviare l'entrata in vigore della riforma ha utilizzato tutte le possibili forme di disaccoppiamento parziale, confermando una posizione sostanzialmente diversa dagli altri paesi. La Grecia e la Spagna dovrebbero mantenere accoppiato il 40% del premio supplementare al grano duro. In Italia si è scelto la strada del disaccoppiamento pressoché totale.

Mentre la maggior parte dei paesi hanno recepito quasi completamente il principio del disaccoppiamento totale per le produzioni vegetali, la situazione si presenta molto diversa nel settore zootecnico, dove si è adottato con più frequenza il disaccoppiamento parziale. Ciò testimonia la maggior preoccupazione degli operatori nell'applicazione del disaccoppiamento totale alla zootecnia.

L'accoppiamento del premio alla vacca nutrice è stato preferito da Austria, Belgio, Spagna, Francia e Portogallo. Il mantenimento parziale del premio ai bovini maschi è stato scelto da Danimarca e Svezia. I premi accoppiati alla macellazione dei bovini adulti sono mantenuti in Austria e Portogallo, mentre i premi accoppiati alla macellazione dei vitelli sono mantenuti in Francia, Austria, Belgio e Portogallo. L'accoppiamento del 50% dei premi agli ovi-caprini è stato scelto da Francia, Danimarca e Portogallo.

L'articolo 69, del regolamento 1782/2003, ovvero la possibilità di trattenerne fino al 10% dei pagamenti diretti per erogare aiuti supplementari finalizzati alla qualità e all'ambiente, ha trovato consensi solo in Scozia e Finlandia, e solo per il settore della carne bovina, e in Italia, Svezia e Portogallo.

In realtà, la rigidità del meccanismo e le complicazioni applicative hanno limitato fortemente i suoi effetti limitandone così l'adozione da parte dei Paesi membri. In Italia l'articolo 69 è stato visto come la possibilità di qualifi-

care l'agricoltura italiana in termini di qualità e ambiente.

Gli Stati membri avevano la possibilità di escludere totalmente il settore delle sementi dal disaccoppiamento (art. 70 Reg. (CE) n. 1782/2003). L'Italia ha deciso di escludere l'aiuto alle sementi dal regime di pagamento unico allo scopo di stimolarne la produzione, in modo tale da ottenere una produzione di qualità *ogm-free*. Hanno adottato una misura analoga Belgio e Portogallo.

Infine, nei Paesi dell'Est si applica un modello di erogazione dei pagamenti diretti, fondato su una versione semplificata del regime di disaccoppiamento. Si stabilisce a livello nazionale un importo uniforme di base di contributo, espresso in euro per ettaro, e ogni agricoltore riceve un montante di aiuti PAC in funzione degli ettari dichiarati in domanda e l'importo unico di base è moltiplicato per la superficie aziendale.

Inoltre, il modello di applicazione del disaccoppiamento può essere storico o regionale. Il modello storico si basa sull'attribuzione di titoli individuali sulla base dei pagamenti diretti ricevuti da ogni singolo agricoltore nel periodo di riferimento 2000-2002. Questo è il modello che è stato applicato in Italia.

Il modello regionale si basa su un'attribuzione di titoli di valore omogeneo a livello regionale (la regione può essere a sua volta suddivisa o addirittura una regione può essere un intero Paese) a tutti gli agricoltori che presentano domanda di pagamento nel primo anno di applicazione della riforma. Nessun Paese del Sud dell'Europa ha scelto la regionalizzazione, mentre lo hanno fatto diversi Paesi del Nord: Danimarca, Germania, Lussemburgo, Svezia, Finlandia, Irlanda del Nord e Inghilterra. Le scelte sulle modalità di applicazione del modello regionale potevano essere molto diverse e nella realtà lo sono state.

La *regionalizzazione pura*, applica il modello regionale su tutta la gamma dei pagamenti disaccoppiati; nessun Paese ha adottato questa tipologia di regionalizzazione.

La *regionalizzazione mista*, consiste nell'applicazione del modello regionale congiunto ad una qualche forma di disaccoppiamento parziale.

La *regionalizzazione ibrida*, è una forma di distribuzione del sostegno in parte su base storica aziendale, ed in parte su base regionale. Danimarca e Svezia hanno adottato questo tipo di modello, entrambe con l'intenzione di differenziare il trattamento dei pascoli dal resto della superficie agricola.

La *regionalizzazione statica*, consiste nell'attribuire il titolo su base regionale ed il valore rimane invariato nel tempo.

La *regionalizzazione graduale o dinamica*, prevede l'introduzione di un pagamento unico ad ettaro, progressivamente nel tempo, in sostituzione del

pagamento su base storica, cosicché solo nel 2012 il pagamento sarà interamente regionalizzato.

La Finlandia ha adottato il modello dinamico in modo radicale e dal 2006 (anno di introduzione della riforma) l'85% dei pagamenti verrà fatto su base regionale (suddividendo il territorio in tre regioni). Germania e Inghilterra hanno optato per un modello ibrido dinamico, cominciando con una proporzione più bassa di pagamenti regionali, il 35% in Germania e il 10% in Inghilterra, per evitare una forte redistribuzione dei redditi.

2.1.2. Lo sviluppo Rurale nel 2007–2013

La programmazione 2007/2013 dello Sviluppo Rurale in Emilia-Romagna, alla luce delle novità regolamentari e dei nuovi principi ispiratori che ne hanno suggerito la definizione al livello comunitario è stata affrontata, nel 2005, su tre distinti piani:

- la predisposizione di documenti regionali da raccordare con quelli di carattere comunitario e nazionale;
- la verifica sui poteri amministrativi in materia agricola e sulla complessa relazione fra Mipaf e Regioni;
- la quantificazione ed allocazione delle risorse a disposizione delle politiche regionali.

Il lavoro di preparazione dei documenti preliminari è stato intenso ed ha subito una doverosa accelerazione negli ultimi mesi del 2005 e ancor più, in quelli di apertura dell'anno in corso. A fronte degli Orientamenti strategici comunitari, già formalmente adottati dalla Commissione il 20 febbraio 2006, è stato in discussione, a seguito di una prima proposta presentata dal Mipaf, un primo testo di Piano Strategico Nazionale. Infine presso le Regioni, quindi anche in Emilia-Romagna, è in corso la definizione dei Piani Regionali di Sviluppo Rurale.

Il livello di preparazione del Piano della Regione Emilia-Romagna ha visto la predisposizione di ampi documenti di analisi, verificati anche con il partnerariato sociale nelle sedi della Consulta Agricola e con gli Enti delegati, Province e Comunità Montane.

La redazione del testo conclusivo del Piano di Sviluppo Rurale regionale richiede di compiere le ultime, ma decisive scelte di priorità e di indirizzo da comunicare a Bruxelles entro il prossimo giugno. La scansione del calendario preparatorio infatti è la seguente: la data del 30 Aprile 2006 come scadenza della presentazione del Piano Strategico Nazionale, quella del 30 Giugno 2006 per i Piani Regionali di Sviluppo Rurale.

Lo Sviluppo Rurale non è più semplicemente una politica strutturale per

l'agricoltura, quanto corpo di azioni programmatiche definite per il territorio rurale da inserire nelle politiche di coesione. Nella definizione dei programmi di sviluppo rurale emerge pertanto il dovere non solo di una ampia concertazione programmatica con le rappresentanze sociali, ma anche di una attenta coerenza con le altre politiche strutturali realizzando gli obiettivi della politica di coesione. Tutto ciò avendo cura di assicurare la specificità agricola e le sue esigenze.

La definizione del programma regionale deve raccordarsi ai documenti programmatici definiti a livello comunitario e nazionale ed alla loro interpretazione applicativa. La Commissione sottolinea particolare attenzione alla coerenza fra gli intendimenti della politica ed i risultati delle azioni da quella disposte, in particolare offrendosi alla misurabilità degli effetti che si sono intesi conseguire. Saranno fatte oggetto di censura amministrativa le divaricazioni riscontrate fra quanto predisposto in programmazione e quanto realizzato. I programmi e le azioni devono trovare riscontro diretto nelle misure adottate. C'è in questa puntualizzazione una novità anche di tipo amministrativo che si potrebbe descrivere come più ampia e libera delega programmatica consegnata agli Enti istituzionali titolari dello Sviluppo Rurale, correlata ad una misurabilità più certa delle azioni intraprese, nonché di una più diretta e pratica coerenza fra programmi, azioni e risultati.

La definizione quindi dei documenti programmatici regionali, oltre che soddisfare una potenziale domanda sociale e corrispondere ad un indirizzo consapevolmente scelto da parte della Regione, deve essere pienamente coerente con le citate linee programmatiche generali e non deve lasciare spazi alla opinabilità o alla indeterminazione di relazione fra obiettivi ed azioni.

Il tema della relazione Mipaf-Regioni ha accompagnato il confronto istituzionale per tutto il secondo semestre del 2005 ed è stato incentrato sul livello di territorialità della programmazione.

La questione è nota: per sfuggire al disimpegno automatico, denominato anche dell' n+2, quel meccanismo che prevede restituzioni integrali a Bruxelles laddove risorse impegnate non siano erogate entro i due anni successivi, è stata proposta il Piano Unico nazionale come sede delle compensazioni possibili fra regioni efficienti e quelle meno efficienti.

Nel corso del primo semestre 2005 il nostro Paese aveva puntato su una soluzione comunitaria al problema, una soluzione ampiamente condivisa da tutte le Regioni, quella della adozione della Tabella Unica finanziaria, cioè un meccanismo analogo a quello in corso che consentisse la esclusiva gestione finanziaria a livello nazionale.

Tale proposta è stata respinta dalla Commissione.

Il punto dirimente nel dibattito dei mesi successivi è stato quello della ti-

tolarità dei programmi di sviluppo rurale, se regionali o nazionali od una soluzione 'mista', che, in base al regolamento comunitario, nessun impegno politico più volte evocato dai sostenitori del piano nazionale avrebbe potuto modificare: i piani di sviluppo rurale o sono regionali o è piano nazionale. La chiarezza del dettato costituzionale in materia di attribuzione esclusiva della materia agricola alle Regioni non poteva quindi comportare revisioni nella attribuzione dei Piani alle Regioni.

Diverso invece è il tentativo di costruire un meccanismo finanziario fra Regioni e con l'ausilio del Mipaf tale da consentire la realizzazione delle indicate compensazioni. E' quello che i Presidenti delle Regioni su questa controversa questione, nell'ultima riunione della Conferenza dei Presidenti dell'anno 2005, hanno disposto di esplorare fino in fondo, per trovare adeguate soluzioni amministrative a partire dai Piani Regionali di Sviluppo Rurale e per le quali la Regione Emilia-Romagna è fortemente impegnata.

Infine, occorre essere pienamente consapevoli che per un periodo medio, comunque fino al 2010 allorquando, per decisione della Conferenza dei Capi di Stato e di Governo tenutasi nel dicembre 2005, tutta la Politica Agricola Comune sarà rimessa in discussione: lo Sviluppo Rurale rappresenterà l'universo finanziario possibile della spesa agricola a sostegno degli investimenti. Questa condizione finanziaria si tradurrà anche nel suo possibile universo programmatico, poiché anch'esso sarà condizionato dagli orientamenti degli aiuti di Stato i quali saranno presto aggiornati per il prossimo periodo di programmazione. In sostanza nello Sviluppo Rurale risiedono in gran parte le politiche possibili per l'agricoltura e le risorse finanziarie che ne consentiranno la attuazione. Ciò deve muovere ad un impianto di particolare efficienza e di conseguente auspicabile efficacia applicativa.

Le linee fondamentali su cui si muove la proposta della Regione Emilia-Romagna per il PRSR riguardano diversi aspetti, tra cui l'assunzione di una forte priorità da assegnare ai temi della competitività e della conseguente innovazione tecnologica, cioè le misure di Asse 1, della continuità delle politiche agroambientali di Asse 2 sottoposte ad una più avanzata selezione, della esplorazione di tutte le opportunità possibili di Asse 3 e Leader laddove se ne renda possibile ed efficace l'impiego.

2.1.3. Quale futuro per le OCM?

Le organizzazioni comuni dei mercati (OCM), che regolano la produzione e gli scambi dei diversi prodotti agricoli tra i Paesi comunitari, rivestono un ruolo estremamente significativo all'interno della PAC, dato che riguardano ben il 90% della produzione agricola finale dell'Unione europea.

Con l'approvazione della revisione a medio termine della PAC (giugno 2003), è stato introdotto, nella maggior parte delle OCM, a partire dal 1 gennaio 2005, un nuovo modello di aiuto diretto, basato sull'erogazione di un pagamento unico per azienda, disaccoppiato dalla produzione.

Da questa riforma erano rimasti esclusi i settori del luppolo, dell'olio d'oliva e del tabacco. Le proposte della Commissione europea per tali settori sono state approvate nei due anni successivi, non senza difficoltà, in particolare per il settore dello zucchero.

Luppolo

Dal 1 gennaio 2005, gli aiuti diretti sono totalmente disaccoppiati dalla produzione; a ciascun Paese però è stata offerta la possibilità di applicare un regime transitorio fino al 31 dicembre 2005. Ciascun Paese può concedere fino ad un massimo del 25% degli aiuti diretti, calcolati in relazione al periodo 2000-2002, come aiuto supplementare ai produttori. L'obiettivo di tale riforma consiste nel preservare queste coltivazioni, prestando maggiore attenzione al reddito degli agricoltori anziché all'aiuto al prodotto.

Olio d'oliva

La riforma, che entra in vigore con la campagna 2005/06, prevede che almeno il 60% degli importi concessi come aiuti diretti nel periodo 2000-2002 entri a far parte del pagamento unico disaccoppiato dalla produzione. Tale percentuale salirà al 100% nel caso di aziende con una superficie inferiore a 0,3 ettari. Conseguentemente, non più del restante 40%, verrà destinato come aiuto alla superficie per la manutenzione degli uliveti.

Il pagamento disaccoppiato viene quindi calcolato sulla base del periodo di riferimento 2000-2002, attraverso i seguenti dati: l'importo di riferimento, la superficie di riferimento, il numero e il valore dei titoli. L'importo di riferimento verrà calcolato sulla base della media dei pagamenti percepiti dall'olivicoltore durante il periodo 2000-2002 ed a questa sarà applicata la trattenuta del 5%. La superficie è pari alla media quadriennale del numero di ettari che hanno generato l'importo di riferimento; per questo calcolo non possono essere considerati gli oliveti impiantati dopo il primo maggio 1998, con l'esclusione di quelli impiantati dopo tale data per sostituire oliveti già esistenti. Il numero di titoli equivale alla superficie di riferimento se un olivicoltore non possiede altri titoli; il valore è dato dal rapporto tra l'importo e la superficie. Nel caso in cui l'olivicoltore possiede altri titoli, il numero di titoli per il 2006 è pari a quello fissato per il 2005 più la superficie di riferimento dell'olio d'oliva. Il valore dei titoli è pari al rapporto tra l'importo di riferimento totale e la superficie totale.

Tabacco

Dal 1 gennaio 2006, sono entrate in vigore le misure previste dalla riforma OCM, che seguono la proposta formulata dalla Commissione nel 2003. Per i primi quattro anni verrà applicata una fase transitoria che prevede, che gli aiuti ai redditi, calcolati sulla base dei premi erogati dal 2000 al 2002, siano concessi per il 40% sotto forma di pagamento disaccoppiato e per il 60% come aiuto alla produzione. Ciascun Stato avrà un massimale di spesa, che per l'Italia sarà pari a 200 milioni di euro annui, a cui dovranno essere sottratti gli importi per la Puglia, dove l'aiuto sarà subito concesso totalmente in forma disaccoppiata, e la trattenuta per il fondo comunitario del tabacco, pari al 4% nel 2006 e al 5% nel 2007. La seconda fase, che invece prenderà avvio nel 2010, sarà caratterizzata da un regime di pagamenti totalmente disaccoppiato per il 50% degli importi storici, mentre il rimanente 50% sarà destinato al FSR delle regioni produttrici di tabacco.

Il pagamento disaccoppiato viene quindi calcolato in base all'importo, alla superficie di riferimento e al numero e al valore dei titoli. Il primo è il prodotto di tre fattori: il numero di kg per il quale è stato concesso un premio nel periodo di riferimento 2000-2002, l'importo medio ponderato all'aiuto ricevuto e il coefficiente di disaccoppiamento (1 per la Puglia, 0,4 per le altre regioni). La superficie è pari alla media triennale degli ettari a tabacco che hanno dato origine all'importo di riferimento. Il calcolo del numero dei titoli e del valore varia a seconda che l'agricoltore abbia già altri titoli fissati per il 2005 oppure non ne possieda.

Ciascun produttore, per ottenere il finanziamento, deve necessariamente stipulare un contratto con un'impresa di prima trasformazione, dove sia specificata la quantità da consegnare, il tipo di varietà coltivata e la superficie adibita a tale coltivazione.

Zucchero

La riforma dell'OCM zucchero, la cui proposta è stata presentata nel 2004 e approvata solo alla fine del 2005, dopo lunghe ed accese discussioni, comporterà significativi e radicali cambiamenti all'interno del settore saccharifero. Le decisioni intraprese dall'Unione europea hanno dovuto tener conto della sentenza di appello del WTO, risultata favorevole ai Paesi che si erano schierati contro il regime di sostegno dell'Unione europea ai produttori. La riforma ha comportato una riduzione dei prezzi garantiti, delle quote di produzione di ciascun Paese e l'introduzione dell'aiuto disaccoppiato. Il prezzo garantito dello zucchero bianco sarà ridotto del 36% in quattro anni, risultando così pari a 404 euro/t. Tale riduzione sarà così strutturata: -20% per il

primo anno, -27,5% per il secondo anno, -35% per il terzo anno e -36% per il quarto anno. Ai produttori, verrà concessa una compensazione media del 64,2%, calcolata sulla perdita di reddito determinata dalla riduzione del prezzo, sotto forma di pagamento unico, vincolandolo al rispetto delle norme di gestione dell'ambiente e del territorio da parte del produttore. Inoltre, i Paesi che ridurranno la propria quota di produzione di oltre il 50%, potranno erogare un altro aiuto disaccoppiato pari al 30% della perdita di reddito per un periodo provvisorio di cinque anni. Infine, nei primi quattro anni di applicazione di questa riforma, verranno forniti incentivi ai produttori, che risultando poco competitivi, decideranno di interrompere la propria attività. Questo regime, che tra l'altro prevede l'unificazione delle quote A (garantita totalmente) e B (garantita parzialmente) in una quota unica e la quota C (non garantita e destinata all'esportazione), rimarrà in vigore fino al 2014/15.

In sintesi, si può affermare come la riforma delle varie OCM sia stata caratterizzata dall'introduzione del pagamento disaccoppiato che offre la possibilità ai produttori di orientarsi verso altre colture, che ritengono essere più redditizie. Non devono però essere sottovalutati gli effetti che questa riforma avrà soprattutto per il settore dello zucchero, dove l'applicazione delle nuove misure previste comporterà dei significativi effetti all'interno di questo settore, che rappresenta un settore rilevante non solo dal punto di vista agricolo, ma anche economico, in particolare per la regione Emilia-Romagna. Infatti, a tale riforma è associata la concreta possibilità di chiusura di molti impianti saccariferi (già decisa nei primi mesi del 2006), con il serio rischio per molti lavoratori di trovarsi senza un'occupazione. Sarà dunque necessario trovare altre colture alternative, come ad esempio le produzioni bio-energetiche, che siano in grado di garantire scenari futuri redditizi a quelle imprese, che ormai possono definirsi ex bieticole.

Infine, nei prossimi mesi, è prevista la riforma dell'OCM ortofrutta, che dovrebbe essere caratterizzata anch'essa dall'introduzione dell'aiuto disaccoppiato e che sarà oggetto di grandi dibattiti tra i diversi Paesi membri, data la rilevanza di questo settore sia a livello regionale che nazionale.

2.2. Lo scenario nazionale

Il 2005 rappresenta per l'agricoltura italiana un anno di profondi cambiamenti e di impegni programmatici per il futuro. Accanto alle difficoltà di applicazione per il primo anno della revisione a medio termine (vedi paragrafi 2.1.1 e 2.2.1), vi è stata in Italia un'intensa discussione e infine

l'adozione di provvedimenti legislativi relativi al premio unico, ai pagamenti supplementari, alla condizionalità ambientale e ai settori che verranno riformati dal 2006.

Nel 2006, i pagamenti supplementari, previsti nell'articolo 69 del regolamento 1782/2003, avverranno con le stesse regole previste per il 2005 (vedi paragrafo 2.2.1). I settori interessati rimangono gli stessi: seminativi, carne bovina e allevamento ovino e caprino. Non c'è stata l'estensione, dapprima proposta, ai settori del latte bovino, al tabacco e all'olio di oliva, i quali entreranno nel regime del disaccoppiamento dal 2006, ma senza subire la trattenuta per l'articolo 69, con la conseguenza di non poter accedere ai pagamenti aggiuntivi per la qualità, l'ambiente e il miglioramento delle condizioni di commercializzazione del prodotto.

Nel dicembre 2005, il Mipaf ha emanato il decreto ministeriale (n. 4432) per l'applicazione della condizionalità in Italia a partire dal 2006, risultano quindi abrogati i precedenti provvedimenti. Nel decreto sono stati introdotte alcune nuove misure obbligatorie e sono state apportate modifiche ed adattamenti al capitolo delle buone pratiche agricole e ambientali. Tra le novità vi sono le disposizioni relative al commercio, alla commercializzazione e all'utilizzo di prodotti fitosanitari: le norme che introducono divieti specifici per l'impiego di ormoni negli allevamenti, le misure obbligatorie per la rintracciabilità degli alimenti (Reg. (CE) n. 178/2002), nel 2006 riguarderanno per l'Italia solo il latte fresco, e le disposizioni relative al controllo e alla lotta contro le malattie degli animali.

Le modifiche e gli adattamenti hanno riguardato principalmente la protezione del suolo mediante l'adozione di misure antierosione, di interventi finalizzati al mantenimento della sostanza organica del suolo tramite la gestione delle stoppie e dei residui colturali, di conservazione della struttura del suolo attraverso il mantenimento dell'efficienza delle reti di sgrondo delle acque superficiali, di conservazione degli habitat tramite la gestione del patrimonio di pascolo, di gestione secondo rigidi parametri ambientali e agronomici dei terreni ritirati obbligatoriamente dalla produzione e di quelli disattivati momentaneamente, di manutenzione degli oliveti e infine di mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Nel settore lattiero-caseario il disaccoppiamento dei pagamenti avverrà nel 2006, ma la fase di transizione attuale ha forti ripercussioni nel settore. I pagamenti rimasti accoppiati nel 2004 e nel 2005, confluiranno nel Pagamento Unico Aziendale dal 2006. Infatti, le aziende si pongono di massimizzare il Pagamento Unico Aziendale (mediante l'utilizzo di premi base e di quelli supplementari in vigore dal 2004) provocando effetti distorsivi per la necessità di "saturare" la produzione di latte, di bloccare gli affitti tempo-

ranei e di riposizionarsi sul mercato delle quote latte. Un decreto del Mipaf unifica i criteri di erogazione dei pagamenti diretti sia di quello di base che di quello supplementare, per cui entrambi saranno erogati sulla base del quantitativo di riferimento individuale con disponibilità al 31 marzo 2006.

Il decreto legge numero 2 del 10 gennaio 2006, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa è stato definitivamente approvato e pubblicato in gazzetta ufficiale l'11 marzo 2006. Non contiene però il condono Inps per le aziende agricole che prevedeva su 6,01 miliardi di arretrati un pagamento del 2% e 50 rate semestrali fino al 2030. Rimane la misura che prevede per tre anni dal 2006 al 2008, il congelamento dell'aumento dell'aliquota (0,20%) stabilito dalla legge Dini, che avrebbe dovuto portare all'equiparazione con gli altri settori.

L'avicoltura italiana nel corso del 2005 è stata colpita in modo eclatante dal fenomeno dell'emergenza aviaria, con un vero e proprio crollo dei consumi di carne avicola (-70%). In settembre e in ottobre erano state pubblicate le misure che devono adottare gli allevatori per arginare la diffusione dell'influenza aviaria; esse riguardano l'etichetta, gli allevamenti rurali, la rintracciabilità e gli stabilimenti. In febbraio la Commissione europea ha autorizzato il nostro Paese ad intervenire con un proprio disegno di legge. Il pacchetto di misure prevede la possibilità di sospendere i versamenti tributari e previdenziali fino al 31 dicembre 2006 e di creare un Fondo per l'emergenza avicola che dovrebbe ammontare a 100 milioni di euro. Il Fondo prevedrà anche un'indennità compensativa per la perdita di reddito e le maggiori spese sostenute per il fermo produttivo oltre che per indennizzare il valore degli animali abbattuti per sovrapproduzione.

La riforma dell'OCM dello zucchero ha visto un cambiamento radicale dell'intervento dell'UE con forti ripercussioni per l'Italia. La riduzione del prezzo, che sarà del 36% in quattro anni, e un taglio della quota di zucchero del 50% (vedi paragrafo 2.1.3), hanno stravolto in Italia gli equilibri di settore, portando alla chiusura di 13 stabilimenti su 19 mettendo in crisi anche tutto l'indotto. Le prime indicazioni sul futuro del settore ci provengono dai dati delle semine della prima campagna dopo la riforma in cui dovrebbero essere seminati poco più di 95 mila ettari di bietola (circa 75 mila primaverili e poco più di 19 mila di bietole autunnali). In un anno la barbabietola ha perso circa 150 mila ettari se consideriamo che nel 2005 erano stati seminati circa 240 mila ettari. Un effetto della riforma è la concentrazione della coltura bieticola in poche regioni. Infatti, si stimano come superficie primaverile: circa 34 mila ettari in Emilia-Romagna (che rimane leader nel settore con tre stabilimenti aperti), 16.300 in Veneto, 16 mila nelle Marche, 7 mila in Lom-

bardia e 2.600 in Piemonte. Cambia sostanzialmente anche la geografia degli zuccherifici, rimarranno attivi: Eridania-Sadam con gli stabilimenti di Iesi e San Quirico (controlla circa 33 mila ettari), Coprob-Italia Zuccheri che controlla gli stabilimenti di Minerbio e Pontelongo per 28.300 ettari, Sfir di Pontelagoscuro che arriva a 20 mila ettari e lo Zuccherificio del Molise che lavorerà le bietole autunnali per 11.400 ettari.

Per facilitare il processo di ristrutturazione delle realtà produttive non redditizie sono stati messi a disposizione aiuti elevati (nel primo e secondo anno 730 euro per ogni tonnellata di zucchero), per indurre le imprese meno produttive ad abbandonare la produzione entro la quota. Le risorse finanziarie disponibili a livello italiano sono cospicue e ammontano a circa 1,1 miliardi di euro, da spendere nei primi cinque anni della riforma e il potere decisionale spetta allo Stato membro. Il 10% deve essere accantonato e messo a disposizione delle imprese agricole e dei fornitori di macchinari dell'indotto.

La quota definitiva di produzione di zucchero destinata all'Italia dopo la riforma, sarà 779 mila tonnellate, ma nel 2006/2007 sarà 601 mila tonnellate (per aver ecceduto nella produzione della campagna 2005/2006).

I gruppi saccariferi che rimangono sul mercato rinunceranno in modo differenziato alle quote di produzione. Infatti, i gruppi di minore dimensione Coprob e Zuccherifici del Molise manterranno inalterate le loro quote (tab. 2.1).

Partendo dalla crisi della bieticoltura è emerso il problema di trovare colture alternative e remunerative che permettano di valorizzare oltre 150 mila ettari per assicurare prospettive alle imprese "ex-bieticole" ed evitare effetti a cascata. Negli ultimi mesi si è rivolto l'interesse alle filiere *no-food* destinate alle produzioni energetiche. Infatti, il tavolo di trattativa tra industrie e

Tab. 2.1 - La produzione saccarifera italiana prima e dopo la ristrutturazione del settore (.000 tonnellate)

<i>Gruppo</i>	<i>Quota tot. storica</i>	<i>Quota cui si rinuncia</i>	<i>Quota residua</i>	<i>Quota producibile nella campagna 2006-2007 *</i>
Sadam	541	286	255	207
Sfir	329	174	155	96
Coprob	120	0	120	106
Italia zuccheri	483	319	164	109
Zuccherificio del Molise	84	0	84	83
Totale	1.557	779	778	601

* Per effetto delle decisioni conseguenti alla gestione delle eccedenze di produzione 2005-2006.

Fonte: *L'informatore Agrario*, 10/16 marzo 2006.

sindacati ha prodotto un protocollo quadro nazionale per il settore che indica la produzione di bioetanolo, biodiesel ed energia elettrica da biomasse come progetti prioritari di ristrutturazione degli ex-zuccherifici. Lo zuccherificio di Castiglion Fiorentino (Arezzo) ha già presentato a tale proposito un piano di riconversione. A tal fine potrà essere utilizzato anche il fondo che il Consiglio dei ministri ha istituito presso Agea e pari a 65,8 milioni di euro. La riforma dell'OCM zucchero prevede infatti anche la disponibilità di aiuti nazionali che vanno ad aggiungersi agli incentivi dell'Unione europea per il dimezzamento della quota nazionale.

Le fasi che caratterizzano la riforma del settore olivicolo (vedi paragrafo 2.1.3) sono le stesse che hanno caratterizzato l'applicazione del premio unico ai seminativi e alla zootecnia ad un anno di distanza. Ad ogni olivicoltore saranno assegnati "titoli" o "diritti" in funzione della media della superficie olivata coltivata nel periodo di riferimento. La ricognizione preventiva è stata avviata nell'agosto 2005, si è conclusa nel gennaio 2006 ed a maggio si potrà effettuare la domanda di pagamento unico.

Il 29 luglio del 2005 un Decreto del Mipaf ha formalizzato le scelte nazionali sulla riforma del tabacco che prevede il disaccoppiamento totale per la regione Puglia e il disaccoppiamento parziale (40%) per le altre regioni tabacchicole. Solo nel 2010 l'aiuto per il tabacco sarà completamente disaccoppiato. Dal mese di novembre Agea ha iniziato le procedure per la "ricognizione preventiva" che dovrà terminare entro il 31 gennaio 2006 e che riguarda i produttori storici che hanno presentato domanda di aiuto nel triennio di riferimento 2000-2002.

Il 2005 è stato caratterizzato da un'ampia discussione sul futuro dello Sviluppo rurale nel nuovo periodo di programmazione 2007-2013. L'approvazione del regolamento comunitario n. 1698/05 ha innescato in Italia un profondo dibattito tra la competenza nazionale e quella regionale (vedi par. 2.1.2). La definizione del Piano Strategico Nazionale e dei PSR stanno impegnando in modo pressante le regioni per adeguare i nuovi programmi alle nuove formulazioni degli obiettivi delle politiche di sviluppo rurale, anche sulla base dell'esperienza maturata durante il periodo 2000-2006 (vedi par. 2.1).

Prosegue la ristrutturazione del gruppo Parmalat che nel 2005 ha visto i ricavi della gestione caratteristica dei 12 mesi pro forma pari a 3,876 miliardi (+3,9% rispetto al 2004), l'utile è stato di 45,3 milioni a fronte della perdita di 173,2 milioni nell'esercizio precedente. Nel 2005 si chiude quindi il primo capitolo del processo per il crack Parmalat con undici patteggiamenti di quanti hanno concordato con la procura la pena per i reati di aggravi e false comunicazioni sociali. Gli inquirenti parmensi ipotizzano il concorso in

operazioni finanziarie dolose, volano del dissesto del gruppo di Collecchio, strutturate dalle banche in concorso con gli ex amministratori della Parmalat.

Inoltre nel 2005, il gruppo Parmalat si è trovato ad affrontare anche problemi con l'Antitrust. L'accusa è quella di avere effettuato acquisizioni strumentali al dominio di alcuni mercati regionali, in particolare quello campano e quello laziale, in violazione degli altolà già lanciati dal Garante per la concorrenza. Ciò ha portato all'aumento dei prezzi provocato dalle concentrazioni "abusive" in Campania.

I creditori e gli obbligazionisti della Parmalat hanno votato la proposta di Concordato che prevede la conversione dei loro crediti in nuove azioni. Il voto favorevole per il gruppo di Collecchio ha riaperto le porte della Borsa, dove è tornata in autunno.

Relativamente al settore agricolo, la finanziaria 2006, non prevede grosse novità, ma solo la riconferma di alcune norme a carattere fiscale quali l'Irap, il gasolio per le serre e le agevolazioni per la proprietà contadina. Le misure di contenimento della spesa pubblica incideranno negativamente sulle attività del Mipaf (per un'analisi dettagliata dei finanziamenti all'agricoltura si rimanda al paragrafo 2.2.2).

Una novità di carattere fiscale potrebbe provenire da una norma riguardante i distretti produttivi. La finanziaria 2006, infatti, prevede una tassazione unitaria e operazioni di cartolarizzazione per favorire le "libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale". Una serie di decreti ministeriali definiranno le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti. Per essi si aprono nuove possibilità per quanto concerne le modalità di finanziamento e i processi di aggregazione la cui rilevanza è ora sancita anche in campo fiscale con l'introduzione di un nuovo soggetto passivo di imposta ai fini Ires (per maggiori dettagli si rimanda al par. 2.2.2 sulla finanziaria).

Nel novembre 2005, ha visto la luce il piano di riorganizzazione e di razionalizzazione degli istituti del Consiglio per la ricerca in agricoltura (Cra). I ventitre Istituti di sperimentazione agraria e le altre cinque strutture aggregate al Cra operano attualmente in oltre 80 sedi. Il piano di riorganizzazione trasforma alcune di queste strutture in 16 centri di ricerca di cui tre in via di realizzazione.

2.2.1. L'applicazione della revisione a medio termine in Italia

La riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC) è entrata nel vivo e con il 2005 si conclude il primo anno di applicazione della revisione a medio termine. Gli Stati dell'Unione europea hanno effettuato scelte differenti,

per quanto riguarda le modalità attuative della riforma definite nel Reg. (CE) n. 1782/2003.

L'Italia ha scelto di applicare il disaccoppiamento totale per tutte le colture fin dal 2005, con l'eccezione del settore lattiero-caseario, dell'olio d'oliva e del tabacco, per i quali il disaccoppiamento è previsto nel 2006, mentre le sementi certificate rimangono accoppiate alla produzione. Il modello di disaccoppiamento scelto è quello storico, che consiste nell'attribuire titoli individuali sulla base di pagamenti diretti ricevuti da ogni singolo agricoltore nel periodo di riferimento 2000-2002. Il pagamento unico per azienda è condizionato al rispetto di rigidi standard ambientali e qualitativi, al mantenimento del terreno in buone condizioni agricole ed ambientali ed alla salute delle piante (il regime di condizionalità è entrato in vigore il primo gennaio 2005).

Questa scelta così radicale del Governo italiano ha subito anche delle forti critiche da parte dei vari operatori del settore agricolo, per le difficoltà applicative ed il più difficile accesso ai finanziamenti; questi ultimi ritengono che la scelta del disaccoppiamento parziale avrebbe semplificato la fase di attribuzione dei titoli.

L'Italia ha deciso di applicare per il 2005 anche l'articolo 69, che prevede l'erogazione di pagamenti accoppiati alla produzione al fine di migliorare la qualità. Questa misura prevede una trattenuta dell'8% per i seminativi (con una dotazione finanziaria di 142 milioni di euro), del 7% per la carne bovina (29 milioni di euro) e del 5% per gli ovini e caprini (9 milioni di euro). Gli aiuti supplementari per i seminativi possono essere richiesti dagli agricoltori che seminano grano duro, frumento tenero o mais seguendo le condizioni stabilite nel decreto, oppure da coloro che seguono la pratica dell'avvicendamento. Per la carne bovina, gli aiuti vengono concessi agli allevatori che possiedono vacche nutrici, bovini maschi la cui carne è etichettata e vacche a duplice attitudine, appartenenti a razze specificate in allegato al provvedimento. Per gli ovini e i caprini gli aiuti sono concessi agli allevatori che possiedono oltre 50 capi e che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 giorni.

L'Italia ha deciso di applicare l'articolo 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 nel 2006 con le stesse modalità del 2005.

La circolare n. 13/05 dell'Agea ha previsto che la presentazione delle domande per la fissazione dei titoli all'aiuto dovevano essere presentate dagli agricoltori entro il 15 maggio 2005; tuttavia l'articolo 20 ha stabilito una proroga di 25 giorni per la consegna. Il termine per la consegna delle domande di modifica è stato fissato per il 31 maggio 2005; anche in questo caso è stata prevista una proroga fino al 9 giugno 2005, questo comporta però

una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande di revoca parziale si potevano presentare anche dopo il 31 maggio a condizione che l'agricoltore non avesse ricevuto nessuna comunicazione da Agea per irregolarità riscontrate nella domanda unica o l'intenzione di svolgere un controllo in loco. La scadenza per la presentazione delle domande di accesso alla riserva nazionale è stata slittata al 15 luglio 2005, mentre il termine per la correttiva delle anomalie relative al periodo di riferimento 2000-2002 al 15 settembre 2005.

Il decreto del 29 luglio 2005, emanato dal Ministero delle politiche agricole e forestali (Mipaf), ha prorogato al 30 novembre 2005 la data di scadenza per l'assegnazione dei titoli definitivi agli agricoltori. Questa proroga non ha impedito ad Agea di iniziare i pagamenti a partire dal primo dicembre 2005 fino al 30 giugno 2006, come stabilito.

Il valore dei titoli provvisori comunicati agli agricoltori nell'aprile 2005 è stato ridotto dell'8,03%; tale diminuzione è dovuta al taglio necessario per il rispetto del massimale nazionale assegnato all'Italia e alla riduzione agli importi di riferimento al fine di costituire la riserva nazionale. All'Italia per il 2005 è stato assegnato un massimale di 2.539 milioni di euro (2.346 milioni di euro al netto della trattenuta relativa all'articolo 69); negli anni dal 2006 al 2009 si assisterà ad un aumento del massimale (pari a 3.464 milioni di euro annui) dovuto principalmente all'introduzione dei pagamenti disaccoppiati nel settore lattiero-caseario, dell'olio d'oliva e del tabacco. Al momento del pagamento sarà applicata la modulazione pari al 3% dell'importo erogato (non si applica sui primi 5.000 euro di aiuti); entro il 30 settembre 2006 l'agricoltore riceverà un aiuto supplementare pari al taglio della modulazione fino a 5.000 euro.

I titoli provvisori assegnati agli agricoltori erano calcolati al netto delle percentuali per l'articolo 69. Vale il principio del rispetto del massimale nazionale, fissato per ogni Stato membro, anche per i pagamenti accoppiati alla produzione; se le richieste superano il tetto fissato, questi vengono ridotti proporzionalmente per rientrare nel massimale. Le domande nel 2005 per l'accesso agli aiuti supplementari dell'articolo 69 risultano pari al 70% di quelle al regime di pagamento unico; per tanto l'importo effettivo per i seminativi che era stato fissato a 180 euro/ha sarà di soli 47,89 euro/ha. Quelli del pagamento per i bovini e gli ovini e caprini non sono ancora noti.

Le riduzioni descritte in precedenza generano nuove risorse per il mondo agricolo, la trattenuta per l'articolo 69 viene restituita sotto forma di pagamenti supplementari accoppiati, quella per la riserva viene utilizzata per assegnare titoli ai nuovi agricoltori e la modulazione per incrementare le risorse per lo sviluppo rurale.

Nella fase di assegnazione dei titoli gli Organismi pagatori hanno dovuto risolvere alcune questioni critiche. Il caso più eclatante è quello delle soccide nel settore dei bovini da carne; dopo vari ricorsi da parte dei soccidari (coloro che materialmente curano l'allevamento degli animali) e dei soccidanti, si è deciso di assegnare i diritti al soccidante e di consentirne l'utilizzo, il trasferimento e la trasformazione solo in presenza di una specifica autorizzazione della controparte soccidaria. Altro nodo cruciale è quello della gestione delle domande di accesso alla riserva nazionale, che sono il 13,8% del totale. La circolare Agea del 30 novembre 2005 ha reso noto il valore delle medie regionali dei titoli assegnati dalla riserva. Questo varia moltissimo da zona a zona, per l'Emilia-Romagna è di 295,99 euro/ha, per la pianura, 158,63 euro/ha per la collina e 55,51 euro/ha per la montagna. Tali importi sono inferiori rispetto ai titoli assegnati agli agricoltori storici (media nazionale pari a 311 euro/ha), per questo motivo è plausibile attendersi una certa delusione da parte di coloro che hanno avuto l'assegnazione dei diritti della riserva nazionale.

La novità inserita nel decreto della legge Finanziaria del 2006 stabilisce che soltanto le aziende agricole in regola con l'Inps incasseranno gli aiuti PAC; senza il certificato che attesta il versamento dei contributi si bloccherà il flusso dei finanziamenti.

L'articolo 3 della legge n. 231 dell'11 novembre 2005 ha previsto l'istituzione da parte di Agea del Registro Nazionale dei Titoli (RNT), nel quale sono iscritti per ogni agricoltore intestatario i relativi titoli "identificati univocamente e distinti per tipologia e valore". Il Registro è suddiviso in due sezioni, la A riporta tutti gli elementi caratteristici dei titoli all'aiuto (tipologia, CUAA del titolare, valore, superficie, ecc.), la sezione B contiene i movimenti effettuati sui titoli stessi come la fissazione, il trasferimento, la successione, ecc. (la fissazione dei titoli e la distribuzione territoriale saranno approfondite nel capitolo 13).

Dal 30 novembre 2005 è possibile effettuare il trasferimento dei titoli, le regole ed i vincoli cambiano in funzione delle tipologie di quest'ultimi. Quelli da riserva e vincolati non possono essere trasferiti per un periodo di cinque anni dalla loro assegnazione. I titoli ordinari e da ritiro si possono trasferire per affitto o per compravendita, quelli speciali solo con una serie di prescrizioni (ad es. quelli da soccida si possono trasferire solo dietro assenso del soccidario).

Le tre forme di trasferimento da un agricoltore ad un altro dello stesso Stato membro avvengono per successione, per affitto e per compravendita. Quello per successione non comporta vincoli e trattenute, può avvenire in qualsiasi momento dell'anno senza limitazioni geografiche all'interno del Pa-

ese. L'affitto dei titoli è possibile, solo se, insieme al trasferimento, vengono ceduti anche un numero equivalente di ettari ammissibili; non comporta vincoli o trattenute. La vendita di titoli con la terra non comporta nessun vincolo, ma una trattenuta del 10% e del 5% nel caso in cui viene trasferita tutta l'azienda. La compravendita può avvenire anche senza terra, in questo caso però l'agricoltore può cedere i titoli solo dopo averne utilizzato almeno l'80% per almeno un anno civile, le trattenute sono pari al 50% per il periodo 2005-2007 e al 30% negli anni successivi. Nel caso di vendita e affitto i titoli devono essere trasferiti a favore di un agricoltore, in quello di successione tale vincolo non sussiste. L'Italia è stata suddivisa in 12 zone, per evitare fenomeni speculativi o perdite di ricchezza per determinate aree. Il trasferimento dei titoli può avvenire solo all'interno di queste zone omogenee; tale limitazione sarà applicata solo dal 15 maggio 2006.

Gli aiuti comunitari con il regime del disaccoppiamento non vengono più erogati in base al tipo di coltura praticata o alla produzione, ma in base alla superficie aziendale destinata alle attività agricole; quindi vengono distribuiti in modo indipendente dalle scelte produttive effettuate dagli agricoltori. Questi potrebbero anche decidere di non realizzare nessuna produzione, limitandosi ad eseguire le pratiche necessarie per assicurare il rispetto del norme di condizionalità.

Nel 2005, secondo le prime stime Ismea, si assiste ad una riduzione pari al 28% (tab. 2.2) delle superfici investite a grano duro, dovuta al primo anno di applicazione del disaccoppiamento e al diffuso fenomeno dell'abbandono. La produzione di grano duro è diminuita del 35% rispetto al 2004 e si prevede per la prossima campagna una riduzione del 15%. Le superfici destinate a mais calano (-7,8%), mentre aumentano quelle per le altre colture cerealicole (+8% frumento tenero e +10% orzo) e per i semi oleosi (+13% soia e +45% girasole).

Il pagamento unico per azienda è condizionato, come già accennato in

Tab. 2.2 - Destinazione della superficie agricola nel 2004 e nel 2005 (dati in ettari)

<i>Coltura</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>Variazione (%)</i>
Frumento duro	1.772.154	1.276.187	-28
Frumento tenero	580.521	627.110	+8
Orzo	306.843	337.893	+10
Mais	1.202.501	1.108.208	-7.8
Soia	150.784	171.291	+13
Girasole	64.936	93.962	+45

Fonte: Ismea

precedenza, al rispetto di direttive obbligatorie in materie di ambiente, salute pubblica e degli animali e di norme (stabilite da ciascun Stato membro) per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali (Bcaa). Il mancato rispetto di uno o più provvedimenti può portare alla riduzione, fino al 100%, dei pagamenti spettanti ad un agricoltore.

Le norme Bcaa in Italia riguardano: la gestione delle stoppie e delle reti di sgrondo delle acque superficiali, la manutenzione dei pascoli permanenti, il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, la gestione delle superfici ritirate dalla produzione, interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio e la manutenzione degli oliveti. La norma che sta destando le maggiori preoccupazioni, in questo primo anno di applicazione, è quella relativa alla gestione delle superfici a riposo non coltivate.

Il decreto ministeriale del Mipaf n. 4432 stabilisce i criteri per l'applicazione della condizionalità a partire dal 2006. Introduce nuovi campi obbligatori che riguardano le disposizioni relative all'immissione in commercio e all'utilizzo di prodotti fitosanitari, divieti specifici per l'impiego di ormoni nell'ambito delle attività di allevamento degli animali, le misure obbligatorie per la rintracciabilità nella produzione di latte fresco e le disposizioni relative al controllo e alla lotta contro le malattie degli animali. Nel 2007 verranno aggiunti anche criteri per la protezione e il benessere degli animali delle diverse specie.

L'Italia nel 2005 ha infranto le direttive obbligatorie "uccelli selvaggi" e "habitat" e risulta inadempiente in materia di gestione dei rifiuti, protezione della natura, valutazione dell'impatto ambientale e qualità dell'aria.

Il primo agosto 2005 l'Italia ha comunicato alla Commissione europea le scelte nazionali per l'attuazione della riforma a medio termine della PAC nei settori dell'olio d'oliva e del tabacco.

Il Governo italiano ha deciso di applicare il disaccoppiamento totale fin dal 2006, per quanto riguarda il settore dell'olio d'oliva, rinunciando alla possibilità di mantenere accoppiato il 40% dei pagamenti, e una trattenuta del 5% di tutti i pagamenti diretti per finanziare programmi per la qualità, la tracciabilità, il mercato e la tutela ambientale; per il settore del tabacco invece l'Italia ha deciso, per il periodo transitorio (2006-2009), di applicare il disaccoppiamento totale per la Puglia e parziale per le altre regioni (40% disaccoppiato e 60% accoppiato), mentre dal 2010 i pagamenti saranno totalmente disaccoppiati (si veda par.2.1.3).

Nel settore lattiero-caseario, la riforma della PAC prevede per il 2006 il disaccoppiamento dei pagamenti diretti. Nel decreto ministeriale del 21 ottobre 2005 viene stabilito che l'importo disaccoppiato del latte è determinato

dal quantitativo di riferimento individuale (QRI, ovvero la quota disponibile al 31 marzo di ogni anno) moltiplicato per 33,48 euro/t. I titoli provvisori verranno comunicati agli agricoltori entro il 15 aprile 2006, ed avranno un mese di tempo per presentare le domande di fissazione.

Il 24 novembre 2005 è stata approvata dal Consiglio anche la riforma del settore dello zucchero che prevede una riduzione dei prezzi, il disaccoppiamento, l'eliminazione graduale del sistema d'intervento e incentivi per la ristrutturazione degli impianti. La riforma entrerà in vigore gradualmente, per il 2006 è prevista una riduzione dei prezzi di mercato del 20% e l'introduzione dei pagamenti disaccoppiati (le conseguenze per il settore bieticolo e saccarifero sono approfondite nello scenario nazionale ed in quello regionale). Il lungo processo per la definizione e l'assegnazione dei titoli e la posticipazione dell'applicazione della riforma in alcuni settori cruciali per l'agricoltura italiana non consentono di ipotizzare un quadro completo sull'applicazione della riforma della PAC in Italia. Una prima valutazione degli effetti della riforma verrà effettuata nel capitolo 13.

2.2.2. I finanziamenti all'agricoltura

La finanziaria 2006 (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005) si compone, anche quest'anno, di un solo articolo suddiviso in 612 commi. Gli stanziamenti per il settore agricolo (previsti nell'appendice tabellare dei finanziamenti) ammontano a circa 623 milioni di euro, a cui vanno aggiunti 10 milioni di euro a favore del settore bieticolo saccarifero e 20 milioni di euro per il Fondo nazionale per la montagna. Pertanto, rispetto all'anno precedente si registra una diminuzione di circa il 21% (tab. 2.3).

Tra le principali novità vi sono i provvedimenti a favore dei distretti produttivi. Infatti, attraverso i commi dal 366 al 372 vengono attribuite ai distretti produttivi funzioni in materia fiscale, contabile, amministrativa e finanziaria al fine di favorire la loro riorganizzazione. La definizione dei distretti riguarda "libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale e orizzontale anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali". Le caratteristiche e le modalità di identificazione dei distretti saranno successivamente indicate in un decreto del Ministro dell'economia, anche se già si prevedono due tipologie: i distretti territoriali e quelli funzionali. Per quanto riguarda i distretti territoriali sono considerati tali le aggregazioni di imprese che appartengono ad un determinato settore e sono inserite nello

Tab. 2.3 - Finanziamenti e dotazioni per l'agricoltura 2005-2006 (.000 euro)

	Dotazioni 2005	Richieste 2006	Richieste 2007	Richieste 2008
Tabella A (Fondo speciale parte corrente)				
MIPAF	5.387	6.413	7.445	6.445
Totale	5.387	6.413	7.445	6.445
Tabella B (Accantonamento in conto capitale)				
MIPAF	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-
Tabella C (Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge)				
AGEA - DL 165/1999	229.397	211.680	211.680	211.680
Enti diversi	5.541	5.341	5.341	5.341
Terzo piano pesca L. 267/1991	17.992	16.660	16.660	16.660
Enti di ricerca	78.648	91.140	91.140	91.140
Incendi boschivi	9.464	8.820	8.820	8.820
Totale	341.042	333.641	333.641	333.641
Tabella D (Rifinanziamento norme a sostegno dell'economia)				
Fondo di solidarietà nazionale	-	130.000	200.000	200.000
Interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo saccarifero	3.000	-	-	-
Disposizioni per le zone montane**	11.000	-	-	-
Totale*	14.000	130.000	200.000	200.000
Tabella E (Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte)				
Fondo Investimenti agricoltura, foreste e pesca	-93.717	-82.100	-10.400	-
Fondo di solidarietà nazionale	-	-50.000	-	-
Incentivi assicurativi	-	-20.000	-	-
Totale*	-93.717	-152.100	-10.400	-
Tabella F (Leggi pluriennali di spesa)				
Recupero risorse idriche (legge 350/2003)	50.000	-	-	50.000
Nuove disposizioni per le zone di montagna (Ministero dell'Economia e delle Finanze)**	31.000	-	-	-
Fondo di solidarietà nazionale – Interventi indennizzatori (dl 102/2004)	100.000	-	-	-
Fondo di solidarietà nazionale – Incentivi assicurativi (dl 102/2004)	100.000	160.000	200.000	200.000
Settore bieticolo saccarifero (legge 289/2002)	3.000	-	-	-
Fondo investimenti in agricoltura, foreste e pesca	227.308	123.208	15.600	-
Totale	480.308	283.208	215.600	200.000
Totale generale	826.737	623.262	556.686	540.086

* Non conteggiati nel totale generale perché inseriti anche nella tabella F.

** Non considerati nel totale perché non direttamente a favore dell'agricoltura.

Fonte: Nostre elaborazioni dalla Legge 23 dicembre 2005 n. 266 - Appendice tabellare.

stesso ambito territoriale. Nel comma 369 viene stabilito che comunque sono considerati distretti produttivi agevolabili: i distretti agro-alimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 228 del 18 maggio 2001, i sistemi produttivi, i sistemi produttivi locali, i distretti industriali e i consorzi di sviluppo industriale definiti dall'articolo 36 della legge 317 del 5 ottobre 1991,

nonché i consorzi per il commercio estero di cui alla legge 83 del 21 febbraio 1989. La partecipazione ai distretti è libera pertanto sono incluse le imprese industriali, dei servizi, turistiche, agricole e della pesca. Inizialmente le agevolazioni previste saranno applicate in via sperimentale ad uno o più distretti indicati in un decreto del Ministro dell'economia e, successivamente, conclusa la fase di sperimentazione, le disposizioni saranno allargate ai rimanenti distretti. I distretti avranno la possibilità di essere considerati soggetti unici di imposta, di trattare con le amministrazioni senza che ogni singola impresa debba rivolgersi ad esse individualmente, di vedersi semplificate le pratiche di cartolarizzazione, di beneficiare di crediti agevolati. Il distretto sarà tenuto a dover reperire il carico tributario tra le imprese ad esso appartenenti, sulla base di specifici criteri. Per favorire la semplificazione e l'economicità, le imprese che aderiscono ai distretti possono intrattenere rapporti con gli enti pubblici, anche economici, attraverso il distretto. Nel comma 368 sono inoltre indicate una serie di disposizioni finanziarie applicabili ai distretti. In particolare si evidenziano interventi diretti a incentivare l'accesso al credito, al contenimento dei rischi, alla capitalizzazione delle imprese appartenenti al distretto. Viene inoltre indicata l'istituzione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione con la finalità di concorrere all'accrescimento della competitività delle piccole e medie imprese attraverso la diffusione delle nuove tecnologie e delle relative piattaforme produttive.

In materia di fisco viene concessa l'aliquota fiscale al 10% per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e scolo delle acque utilizzati dai consorzi di bonifica e irrigazione. Continua inoltre, l'agevolazione sul gasolio e sul gpl impiegato nelle coltivazioni sotto serra ed è prevista un'ulteriore proroga, per il settimo periodo d'imposta successivo, per l'Irap agricola, che rimane stabilita nella misura dell'1,9% per il periodo d'imposta 2005 mentre a partire dal primo gennaio 2006 sarà portata al 3,75%.

Altra proroga al 31 dicembre 2006 è concessa per le misure che permettono la detrazione d'imposta del 36% delle spese sostenute per interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi fino ad una spesa di 100 mila euro.

Al comma 119 poi è prevista l'estensione dei crediti d'imposta e degli sgravi contributivi previsti dalla legge 30/98 alle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari. La norma è finalizzata alla salvaguardia dell'occupazione della gente di mare e prevede un credito d'imposta sul reddito delle persone fisiche

Anche le disposizioni previste dalla precedente finanziaria a favore della formazione e arrotondamento della proprietà contadina (comma 120) sono

prorogate con la novità dell'estensione agli imprenditori agricoli professionali e società agricole modificato con il Dlgs 101/2005, delle agevolazioni tributarie in materia di imposte indirette stabilite a favore dei coltivatori diretti. Il provvedimento consiste nell'applicazione, in sede di acquisto di terreni agricoli, dell'imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa, rimanendo dovuta soltanto l'imposta catastale dell'1%. Tuttavia l'estensione a favore delle società agricole e imprenditori agricoli professionali, delle predette agevolazioni tributarie è ostacolata dal riferimento normativo alla legge sulla proprietà contadina che non si addice alla natura giuridica delle società e nemmeno agli imprenditori agricoli.

Un provvedimento necessario in relazione a quanto sta avvenendo nel mondo avicolo è inserito nel comma 410 in cui è prevista, entro il 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza aviaria. Viene cioè fissato un limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro che possono essere utilizzati per i provvedimenti prima indicati in situazioni di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale.

A favore delle filiere è previsto, nel comma 417, un fondo per le aree sottoutilizzate per la ristrutturazione produttiva di comparti agricoli. In questo caso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) individua gli interventi di ristrutturazione delle imprese della filiera agro-alimentare con riferimento a quelle gestite o controllate dagli imprenditori agricoli utilizzando il fondo per le aree sottoutilizzate. I nuovi finanziamenti dovranno dare contenuto economico alle misure per contrastare le gravi crisi di mercato del 2004 così come previsto dalla legge 71/2005.

In finanziaria è esteso anche agli imprenditori agricoli il credito d'imposta per le microimprese e le piccole e medie imprese che si impegnano in processi di concentrazione. Questo credito d'imposta che coinvolge anche gli imprenditori agricoli è definito come "premio alla concentrazione" che si ritiene realizzato anche attraverso il controllo di società, la partecipazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e la costituzione di gruppi cooperativi. Si tratta di un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per studi e consulenze finalizzati alla effettiva concentrazione tra imprese.

Al comma 420 è prevista l'estensione, anche alle società di giovani imprenditori agricoli, i benefici previsti dal decreto legislativo 185/2000 in favore dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura. Le società subentranti devono però possedere sede legale, amministrativa e operativa nelle nuove aree Obiettivo 1 e 2, nelle aree ammesse nella deroga del trattato e in deter-

minate zone svantaggiate.

Altre modifiche previste dalla finanziaria riguardano la disciplina sulla ripartizione e l'immissione a consumo del contingente annuo per il biodisel esentato da accisa fino al 31 dicembre 2010. Per far fronte a questo provvedimento saranno utilizzati i risparmi del bioetanolo alla promozione delle filiere bioenergetiche. L'esenzione da accisa del biodisel è limitata alla quantità pari a 200 mila tonnellate di cui almeno 20 mila da utilizzare in seguito alla sottoscrizione di contratti di coltivazione nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera. Un apposito decreto stabilisce poi la quota annua di biocarburanti di origine agricola da destinare a consumo nazionale. L'importo stanziato per il 2005 relativo al progetto sperimentale di utilizzo di fonti energetiche a ridotto impatto ambientale e risultato eccedente è destinato nei limiti di 10 milioni di euro a finanziare l'accisa zero prevista nel comma 421, con riferimento al contingente annuo di 20 mila tonnellate, mentre ulteriori 5 milioni di euro sono destinati a programmi di ricerca e sperimentazione del ministero delle politiche agricole e forestali. Il residuo importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e sviluppo delle filiere agroenergetiche, da utilizzarsi nel rispetto delle linee di indirizzo dell'apposita commissione biocarburanti. Inoltre è previsto che la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse di trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e si considerano produttive di reddito agrario.

Per il settore agro-alimentare è indicata una razionalizzazione degli interventi a sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione della cultura gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche e della ricerca in campo agro-alimentare con un'autorizzazione di spese di 3 milioni di euro.

Una specifica disposizione riguarda l'Ismea (comma 428) che stabilisce che l'istituto può utilizzare le proprie risorse solo per le proprie attività istituzionali, e non più anche per prestare garanzie bancarie alle imprese.

Altri provvedimenti contenuti in finanziaria non specifici per l'agricoltura andranno comunque a influire sull'economia del settore. Tra questi ricordiamo, ad esempio, l'ulteriore proroga concessa alla detrazione Irpef relativamente ai lavori di recupero edilizio eseguiti sui fabbricati residenziali, anche rurali, elevando la percentuale dal 36 al 41% delle relative spese sostenute. Riguardo invece alle aliquote IVA non è più concessa la proroga del 10% e quindi per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sugli immobili a prevalente destinazione abitativa torna al 20%. La detrazione del 41% va calcolata sul limite massimo di spesa di 48 mila euro che, in caso di prosecuzione di lavori già iniziati, deve tener conto anche delle spese già sostenute negli anni precedenti. Possono usufruire di questa agevolazio-

ne tutte le persone fisiche che possiedono o detengono un'abitazione nonché i loro familiari conviventi.

Un'azione che interessa in parte il mondo agro-alimentare è dato dai commi 523 e 524 in cui è presente una chiara indicazione di lotta al lavoro nero mediante il coinvolgimento degli enti interessati quali l'Inps, l'Inail ed il ministero del lavoro e delle politiche sociali. Questi dovranno stabilire dei premi di intervento triennale per il periodo 2006-2008, prestando maggiore attenzione ai settori dove il lavoro nero è maggiormente presente. Tale vigilanza si realizzerà anche attraverso nuove assunzioni al ministero del lavoro. Per reperire le risorse necessarie si è deciso di ridurre le risorse previste per incentivare la flessibilità dell'orario di lavoro a causa della maternità del 2005.

Un altro provvedimento che coinvolge il mondo agricolo è inserito nei commi dal 361 al 365 relativamente alle aliquote contributive in vigore per il 2006. Le disposizioni prevedono una riduzione di un punto percentuale dei contributi per il finanziamento delle prestazioni temporanee (assegno per il nucleo familiare, disoccupazione, maternità). La misura è applicabile a tutti i datori di lavoro, comprese le imprese agricole. Nel settore agricolo la riduzione si applica sul contributo per la disoccupazione che scende dall'1,61% allo 0,67%.

Altre variazioni sono presenti per la tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di immobili acquisiti da meno di 5 anni.

In materia assicurativa crescono le risorse a disposizione per il fondo di solidarietà nazionale. Questi finanziamenti consentiranno ai Consorzi di difesa di pianificare, da subito, la campagna assicurativa 2006 e stipulare contratti con le imprese di assicurazione. Non sono invece previste le coperture del saldo 2004 del contributo pubblico per le polizze agevolate. Inoltre, sono previsti 50 milioni di euro che saranno gestiti dalla Protezione civile per gli interventi ex-post e quindi per gli aiuti compensativi per danni alle produzioni e alle strutture agricole e gli interventi per il ripristino delle infrastrutture. Infine, sono previsti circa 70 milioni di euro per il Fondo di riassicurazione gestito dall'Ismea.

Con il decreto legge n. 2 del 10 gennaio 2006, definitivamente convertito in legge l'8 marzo 2006 si aggiungono ulteriori provvedimenti urgenti a favore dell'agricoltura. Vengono stanziati altri 100 milioni di euro a sostegno delle imprese coinvolte nella crisi del comparto avicolo, con interventi che vanno dalla sospensione dei versamenti tributari previdenziali e delle rate per le operazioni creditizie, a misure economiche per il salvataggio e la ristrutturazione del settore, fino a misure per compensare le perdite di reddito e le maggiori spese sostenute dagli allevatori.

Particolare rilevanza trovano le misure previdenziali, con le sospensioni dei giudizi pendenti e delle procedure di riscossione e recupero di tutti i carichi, il congelamento delle disposizioni relative al Durc (il visto Inps che attesta il regolare pagamento dei contributi), il blocco degli aumenti delle aliquote, gli ulteriori sgravi per le aree svantaggiate e la lotta al lavoro nero.

Il settore beiticolo saccarifero ottiene 65,8 milioni di aiuti nazionali autorizzati dalla riforma UE e condizionati al taglio del 50% della quota di produzione nazionale. Il budget sarà a disposizione per cinque anni (fino al 2010) e corrisponde ad un aiuto di 11 euro per tonnellata di barbabietole, da dividere tra industria e bieticoltori. La nuova legge inoltre istituisce un comitato interministeriale incaricato di coordinare i lavori di ristrutturazione della filiera dopo la riforma UE.

Anche l'agroenergia ottiene spazio nella nuova legge attraverso un nuovo piano di defiscalizzazione per il bioetanolo, l'obbligo di miscelazione dei biocarburanti nelle benzine, l'estensione delle attività connesse al watt termico da biomasse e al fotovoltaico e gli incentivi ai progetti agroenergetici.

Infine, tra le varie misure ricordiamo anche quelle a favore della pesca. Il provvedimento principale riguarda l'estensione, in via sperimentale per il 2006, degli sgravi previsti dall'Iva agricola. Inoltre, si registra la proroga al 2007 degli obblighi di sicurezza per le imbarcazioni che effettuano la pesca costiera, i contributi a favore del personale deceduto in mare, il riconoscimento ai fini Sfop delle imbarcazioni affondate e l'istituzione dei distretti produttivi della pesca ed altri provvedimenti che semplificano le competenze amministrative.

2.2.3. Le quote latte

La riforma del settore delle quote latte, avviata con la legge 119 del 30 maggio 2003, ha visto concludersi nel 2005 la seconda campagna di applicazione. Si può ragionevolmente affermare che il sistema è ormai entrato a regime ed è possibile iniziare a valutare gli effetti provocati dalle innovazioni introdotte dalla riforma.

Il riequilibrio quote-produzioni, attraverso la liberalizzazione della circolazione di quote tra le varie regioni, ha visto come protagonista la Lombardia, con oltre 100.000 t. di saldo positivo tra le entrate e le uscite di quota latte nel 2005.

Le regioni che più di tutte in questo processo hanno subito il decremento dei quantitativi si confermano Lazio, Veneto e Campania, che perdono complessivamente circa 80.000 t. di quota.

Nel 2005 anche l'Emilia-Romagna subisce un saldo negativo, registrando

un'inversione di tendenza rispetto all'anno precedente, con poco meno di 13.000 t. di acquisti a fronte di vendite fuori regione per circa 14.500 tonnellate. Tale andamento è riscontrabile in tutte le province; fa eccezione Parma che acquisisce quasi 5.300 t. di quote.

Questo tipo di tendenza accompagna una riorganizzazione del sistema produttivo, già avviata diversi anni fa, che vede una netta diminuzione delle aziende di piccole dimensioni a fronte di un aumento di quelle a più alto potenziale produttivo. Le recenti crisi di mercato, unite alla più facile redistribuzione delle quote latte, hanno forse accelerato questo processo: dalla campagna 2003/2004 alla 2005/2006 si è registrata, in Emilia-Romagna, la scomparsa del 35% delle piccole aziende titolari di un quantitativo di riferimento fino a 100 t., percentuale che si abbassa al 19% per le aziende con quote fino a 300 t. e al 4% per quelle fino a 500 tonnellate. L'andamento si inverte, diventando positivo, per le aziende di maggiori dimensioni (+10% da 500 a 1.000 t.), fino a raggiungere un aumento del 16% per quelle con quote superiori a 1.000 t. (tab. 2.4). Alla chiusura complessiva di 1.200 aziende non corrisponde, quindi, un calo dei quantitativi di riferimento che anzi a fine campagna lattiera 2004/2005, mostrano un segno positivo rispetto alla campagna lattiera 2003/2004 di un ulteriore 0,3%.

Tale lieve aumento non è stato sufficiente a coprire la produzione regionale che ha registrato, comunque, un esubero produttivo pari a circa 31.000 tonnellate. E' interessante rilevare come tale esubero sia interamente ascrivibile alle aziende ubicate in montagna; infatti la produzione di pianura rientra complessivamente nella quota disponibile, come pure quella delle zone svantaggiate (tab. A2.1 e A2.2 in appendice). Le aziende di pianura tendono quindi a regolarizzare la propria produzione, mentre i produttori di montagna, forti della posizione privilegiata nelle priorità di restituzione, non hanno ritenuto di fare altrettanto. La completa compensazione delle produzioni in esubero in montagna non è tuttavia garantita per le prossime campagne lattiere, in quanto, come visto, le quote tendono ad essere acquisite sempre più da aziende che le utilizzano completamente, riducendo, così, lo spazio di compensazione.

Il prelievo supplementare per la campagna 2004/2005 a carico dell'Emilia-Romagna, risulta ben al di sotto delle somme ascritte alle altre regioni di comparabile rilevanza produttiva: Lombardia, Piemonte e Veneto. Tuttavia, la tendenza alla diminuzione registrata negli ultimi anni viene interrotta dal prelievo imputato anche alle vendite dirette che, per la seconda volta, hanno superato il quantitativo di riferimento nazionale (tab. 2.5). A livello regionale sono coinvolti circa 50 produttori per un prelievo pari a un milione e mezzo di euro, la cifra globale sfiora così gli 8 milioni di euro.

Tab. 2.4 - Emilia-Romagna - Aziende titolari di quota consegne dal 2003/04 al 2005/06 per dimensione

	Aziende con quota < 1.000 q.li				Aziende con quota da 1.000 a 3.000 q.li				Aziende con quota da 3.000 a 5.000 q.li				Aziende con quota da 5.000 a 10.000 q.li				Aziende con quota > 10.000 q.li				Totale aziende titolari di quota			
	03/04	04/05	05/06	%	03/04	04/05	05/06	%	03/04	04/05	05/06	%	03/04	04/05	05/06	%	03/04	04/05	05/06	%	03/04	04/05	05/06	%
Piacenza	241	168	134	-44	167	128	102	-39	83	66	57	-31	105	119	109	4	59	58	61	3	655	539	463	-29
Parma	618	534	436	-29	827	730	671	-19	260	249	239	-8	163	181	198	21	59	73	81	37	1.927	1.767	1.625	-16
Reggio E.	569	492	358	-37	778	733	658	-15	244	253	271	11	181	187	184	2	51	51	61	20	1.823	1.716	1.532	-16
Modena	523	409	345	-34	557	519	459	-18	190	184	183	-4	76	76	88	16	30	34	32	7	1.376	1.222	1.107	-20
Bologna	156	124	98	-37	113	103	93	-18	42	33	35	-17	31	36	36	16	10	10	8	-20	352	306	270	-23
Ferrara	21	17	9	-57	32	22	17	-47	13	15	13	-	12	9	9	-25	6	7	7	17	84	70	55	-35
Ravenna	23	13	10	-57	15	12	12	-20	3	3	3	-	3	3	2	-33	4	4	5	25	48	35	32	-33
Forlì- Cesena	19	19	15	-21	11	9	7	-36	3	2	3	-					1	1	1	-	34	31	26	-24
Rimini	3	3	3	-	3	3	3	-	2	2	2	-	1	1	1	-					9	9	9	0
TOTALE	2.173	1.779	1.408	-35	2.503	2.259	2.022	-19	840	807	806	-4	572	612	627	10	220	238	256	16	6.308	5.695	5.119	-19

Fonte: Elaborazioni Servizio Produzioni Animali su dati Agea.

Tab. 2.5 - *Prelievo supplementare imputato in Italia ed in Emilia-Romagna (.000 euro)*

<i>Campagne</i>	<i>Italia</i>	<i>Emilia-Romagna</i>	<i>% Emilia-Romagna/Italia</i>
1995/96	112.796	17.450	15,5
1996/97	178.485	33.848	19,0
1997/98	204.567	38.208	18,7
1998/99	204.088	40.197	19,7
1999/00	142.929	21.141	14,8
2000/01	148.098	14.710	9,9
2001/02	155.209	10.890	7,0
2002/03	245.414	17.379	7,1
2003/04	175.273	7.052	4,0
2004/05	148.060	7.981	5,4

Fonte: Elaborazioni Servizio Produzioni Animali su dati Agea.

Il numero di aziende titolari di quote consegne, alle quali è stato imputato un prelievo supplementare risulta invece molto ridimensionato rispetto alle campagne precedenti, aggirandosi sulle 70 unità, a fronte di migliaia di aziende che non versavano il prelievo imputato nelle campagne pre-riforma.

Il motivo di tale decisa inversione di tendenza è da ricercarsi essenzialmente nella possibilità data ai produttori, su cui gravava un prelievo pregresso, di accedere alla rateizzazione in 14 anni, senza interessi. L'80% dei produttori della regione ha aderito a tale disposizione, accettando conseguentemente di versare regolarmente eventuali prelievi maturati nelle campagne successive. Il contenzioso giudiziario, la cui mole negli anni precedenti aveva oppresso l'intero sistema, è risultato così drasticamente ridotto.

Nel 2005 si è potuto calcolare l'effettivo importo versato a titolo di prima rata; quasi tutti i produttori coinvolti (98%) hanno provveduto al versamento dovuto, il cui importo ha superato i sette milioni di euro.

Alla diminuzione del contenzioso giudiziario in essere potrà contribuire in futuro anche l'abrogazione del comma 551 della legge finanziaria 2004, effettuata con la legge 25 giugno 2005, n. 109, che demanda tutte le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali Amministrativi Regionali. Tale provvedimento contribuirà ad evitare la polverizzazione delle cause in una moltitudine di tribunali di ogni tipo, con conseguenti comportamenti non omogenei.

